



**FAR.MED.**

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68  
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006  
Partita IVA 01814951008  
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583  
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

## **Circolare n.4 del 02/07/2019**

### *Riepilogo News Registratori Telematici*

## **Corrispettivi Telematici - Sistema TS**

L'Agenzia delle Entrate, fa presente che i soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini dell'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata, possono assolvere l'obbligo in esame tramite la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al STS.

**Ma, così come comunicato da Federfarma, l'agenzia delle Entrate ha confermato che il previsto decreto con il quale avrebbero dovuto essere stabilite le specifiche tecniche dei tracciati e la cadenza temporale degli invii al Sistema TS, non vedrà la luce in tempo utile.**

Pertanto le farmacie, con volume d'affari superiore a 400 mila euro, dovranno, entro il 1 Luglio 2019, dotarsi di un Registratore Telematico attraverso il quale ottemperare all'obbligo di inviare il dato relativo al totale dei corrispettivi giornalieri.

Si rende noto, così come indicato nelle **specifiche tecniche** al punto 4.1.3, che l'invio dei corrispettivi telematici non comporta il venir meno della possibilità di usufruire del sistema di ventilazione.

Pertanto non è necessario e tantomeno obbligatorio, per coloro che usufruiscono della sistema della ventilazione, assegnare sul Registratore Telematico specifici reparti ad altrettante aliquote iva.

## **Invio Telematico Corrispettivi - Tempistica**

Dal 1 Luglio 2019, ai contribuenti che effettuano vendite al dettaglio viene concesso più tempo per effettuare l'invio telematico dei dati dei corrispettivi, ossia entro 12 giorni (così come per le fatture elettroniche emesse) dalla data di effettuazione delle operazioni e non più a fine giornata.

Da tener presente che un emendamento al decreto Crescita, la cui conversione è attesa entro la fine di giugno, prevede che, per il primo semestre, non venga sanzionato l'invio dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

## **Invio Telematico Corrispettivi - Agenzia delle Entrate**

L'agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E ha chiarito le tempistiche per chi non è ancora in possesso del Registratore Telematico, concedendo "di fatto" una proroga per sei mesi. L'agenzia fa presente che:

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con



**FAR.MED.**

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68  
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006  
Partita IVA 01814951008  
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583  
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, **le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano** in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto".

Al riguardo, la disposizione in argomento fornisce risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la disposizione prevista nell'ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, **qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (i.e. entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).**

**A tal fine saranno individuate modalità telematiche di trasmissione dei corrispettivi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione.**

In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

**Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter.**

## Comunicato Stampa Agenzia Entrate - Corrispettivi Telematici

L'agenzia delle Entrate con il **comunicato stampa** del 29 Giugno 2019, fa presente che in alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Il nuovo servizio è attivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso. Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l'operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).

Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica. Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

## Corrispettivi Telematici - Nuovo documento commerciale

A partire dalla data di decorrenza dell'obbligo di installazione dei Registratori Telematici, i contribuenti interessati non potranno più avvalersi dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. Tali documenti



**FAR.MED.**

00144 Roma - Via Benedetto Croce, 66/68  
Tel. 06.5410545 - 06.5414218 r.a. - Fax 06.5943608 - 06.5412006  
Partita IVA 01814951008  
Codice Fiscale Registro Imprese Roma N.07580080583  
R.E.A. n.617207 - Capitale Sociale i.v. Euro 51.480,00

saranno sostituiti dal **Documento Commerciale**. Tale documento potrà essere emesso esclusivamente tramite i nuovi Registratori Telematici oppure tramite il servizio WEB messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, anche tramite APP di imminente pubblicazione.

Il Documento Commerciale rappresenterà il "nuovo scontrino fiscale" e dovrà contenere i dati del soggetto emittente (denominazione, ragione sociale, nome e cognome, partita IVA e ubicazione dell'esercizio), la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi e l'ammontare del corrispettivo dovuto e pagato.

Affinché tale Documento abbia valenza fiscale, occorre che sia integrato con il codice fiscale o la partita iva del cliente. Praticamente quello che è oggi lo Scontrino Parlante.

L'emissione di tale documento commerciale, integrato di codice fiscale o partita IVA dell'acquirente, costituisce anche documento riconosciuto valido per l'emissione di fattura differita, secondo quanto disposto dall' articolo 21 comma 4 D.P.R. 633/72. Pertanto sarà possibile emetterlo in alternativa al DDT ed emettere fattura elettronica entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando, come data di emissione della fattura, la data del documento commerciale precedentemente emesso.

Tali caratteristiche sono state definite con decreto MEF del 7 Dicembre 2016.

*Far.Med. S.r.l.*